

CITTA' DI GUARDIAGRELE

Settore III - Lavori Pubblici – Espropriazioni – Demanio – Patrimonio - Servizi



Regolamento per la esecuzione di attraversamenti di strade ed aree pubbliche.

Approvato con deliberazione C.C. n.29 del 28.09.2012

Regolamento per la esecuzione di attraversamenti di strade ed aree pubbliche.

Art. 1 (Oggetto)

- 1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di autorizzazione relative agli attraversamenti di strade comunali, vicinali ad uso pubblico, traverse urbane ed aree pubbliche con tubazioni e cavi di ogni genere.*

Art. 2 (Domanda)

- 1. Chiunque voglia eseguire lavori di attraversamento di strade comunali, vicinali ad uso pubblico ed aree comunali e loro pertinenze, anche quando si tratta di sostituzione di parti esistenti, con tubazioni e cavi di ogni genere deve inoltrare domanda in carta da bollo all'Amministrazione Comunale.*
- 2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola concessione e deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire con allegata planimetria, con indicazione del percorso con la misura in metri, la denominazione della strada comunale a cui si riferisce, l'esatta indicazione della località interessata, i motivi posti a fondamento della richiesta, nonché la dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e previste dalle leggi in vigore in materia, nonché a tutte le altre condizioni che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio viario.*
- 3. Il costo dell'istruttoria, a totale carico del richiedente, è pari ad € 50,00 per lavori il cui importo della Polizza Fidejussoria o deposito cauzionale di cui all'art. 8 è fino ad € 5.000,00, pari ad € 100,00 per polizze maggiori di € 5.000,00.*

Art. 3 (Documentazione)

- 1. La domanda dovrà essere corredata da seguenti documenti in duplice copia:*
 - a) Relazione tecnica;*
 - b) Planimetria Catastale con la indicazione del percorso dell'intervento richiesto, con la misura in metri;*
 - c) Rappresentazione schematica dell'opera da costruire;*
 - d) Dichiarazione di accettazione di eventuali modifiche tecniche alle opere che il Comune ritenesse opportuno richiedere nel rispetto del presente Regolamento, al fine di salvaguardare le esigenze delle strade con annessi servizi esistenti e quelli programmati;*
 - e) Il nominativo del Responsabile dei Lavori con recapito telefonico;*
 - f) Il nominativo del responsabile dell'impresa con recapito telefonico con l'obbligo della reperibilità 24 ore su 24.*
- 2. Il Comune, dopo gli opportuni accertamenti che nulla osti, rilascia il proprio consenso scritto.*
- 3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria e alla presentazione della Polizza Fidejussoria o della ricevuta dell'avvenuto deposito cauzionale di cui all'art. 8.*
- 4. Il richiedente prima di iniziare i lavori deve comunicare per iscritto l'inizio dei lavori all'Ufficio di Polizia Municipale per ogni problematica attinente alla circolazione stradale.*

Art. 4 (Esecuzione dei lavori)

- 1. I lavori nei seguenti luoghi sono autorizzati fatti salvi i diritti di terzi con le seguenti prescrizioni:*

- a) *strade asfaltate: gli attraversamenti sotterranei per le strade asfaltate sono eseguiti normalmente sulle strade stesse solo "a cielo aperto". Lo scavo sul piano viabile, previo taglio della pavimentazione stradale con sega a disco ovvero fresatura con idoneo mezzo della parte interessata dai lavori, deve avvenire per metà strada per volta e non deve restare aperto nelle ore notturne. Il riempimento dello scavo viene effettuato con misto cementato e per circa cm 10 con conglomerato bituminoso bynder. Successivamente, entro mesi 3 (tre), il manto di usura deve essere ripristinato di norma per la larghezza non inferiore a metri 3,00, per gli scavi longitudinali e per la larghezza non inferiore a metri 4,00 per gli scavi trasversali, previa fresatura delle zone non assoggettate agli scavi, al fine di raccordare i ripristini alla quota delle preesistenti pavimentazioni.*
 - b) *strade non asfaltate: nel caso di lavori su banchine e spazi non asfaltati gli scavi devono essere riempiti con materiale arido e, per i 30 cm superiori con misto cementato. Il ripristino finale deve essere eseguito con gli stessi materiali esistenti in loco. In caso di banchine inerbite si deve procedere al ripristino della situazione precedente.*
 - c) *Strade pavimentate, piazze e marciapiedi: per l'esecuzione dei lavori di scavo su marciapiedi, piazze e strade pavimentate occorre procedere al taglio della pavimentazione e demolizione del massetto in calcestruzzo. Il medesimo scavo è ripristinato con materiale arido opportunamente costipato. Nel caso di rimozione del ciglio è necessario procedere alla realizzazione di fondazione in calcestruzzo per la successiva posa in opera del ciglio medesimo. Il ripristino finale deve essere eseguito, entro massimo mesi 2 (due), con gli stessi materiali esistenti in loco.*
2. *La concessione ha la validità di un anno dal rilascio, trascorso il quale:*
 - a) *se i lavori non sono iniziati, la concessione medesima decade;*
 - b) *se i lavori sono in corso, il concessionario chiede una proroga della concessione. La proroga può essere concessa una sola volta e per il tempo strettamente necessario all'ultimazione dei lavori.*
 3. *Il richiedente ha l'obbligo di apporre tutta la segnaletica stradale occorrente secondo quanto previsto dal Codice della Strada, con la responsabilità della corretta tenuta.*

Art. 5 (Collaudo)

1. *L'Ufficio competente in contraddittorio, dopo i successivi mesi 6 (sei) dalla data di ultimazione dei lavori e dietro richiesta scritta del richiedente procede al collaudo provvisorio, che verrà rimesso entro sei mesi dalla richiesta.*
2. *Il Responsabile del suddetto Ufficio, o suo delegato, al quale spetta il collaudo provvisorio delle opere eseguite, rilascia al concessionario una apposita dichiarazione attestante la regolare esecuzione dei lavori e dei ripristini sulla sede stradale.*
3. *Qualora il suddetto Responsabile non dia riscontro entro mesi 6 (sei), dalla data di comunicazione del concessionario il collaudo provvisorio delle opere si intende avvenuto con esito positivo.*
4. *Nel caso dovesse manifestarsi la necessità di un ulteriore intervento per eliminare eventuali difetti di ripristino, il Comune ed il concessionario dell'autorizzazione concordano un ulteriore sopralluogo nel corso del quale è deciso il tipo di intervento da eseguire entro 30 giorni dalla data del sopralluogo medesimo.*
5. *In caso di inadempienza entro i termine di cui al precedente comma, il Comune è autorizzato a provvedere al ripristino nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, addebitando al concessionario gli importi relativi ai lavori per l'occasione eseguiti.*
6. *Il concessionario rimane responsabile di eventuali vizi di rifacimento dei ripristini del manto stradale che dovessero manifestarsi entro un anno dalla data di collaudo provvisorio, salvo vizi occulti per i quali resta sempre responsabile.*
7. *Il collaudo provvisorio assume carattere definitivo dopo un anno.*

8. *Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere in ogni momento l'esecuzione delle opere, qualora queste venissero eseguite in modo difforme al progetto approvato o nella eventualità si dovessero presentare particolari condizioni di pregiudizio per la pubblica incolumità, per i servizi esistenti e/o per quelli programmati.*

Art. 6 (Precauzioni)

1. *Il concessionario dovrà adottare tutti gli accorgimenti per assicurare la pubblica incolumità, rispettando le norme di sicurezza previste dal Codice della Strada e le eventuali ordinanze emanate al riguardo. Tutti i danni a terzi durante e dopo i lavori o in dipendenza dell'esecuzione degli stessi sono a carico del concessionario.*
2. *Eventuali danni prodotti alle strutture o servizi del Comune devono essere prontamente riparati dal concessionario in tempi brevi, e comunque al massimo entro le successive 48 ore, al fine di evitare disservizi. In particolare per il servizio di pubblica illuminazione, il danno deve essere riparato entro le successive 24 ore alla presenza del personale del Comune o, in mancanza, deve essere mantenuto lo scavo aperto e protetto per la eventuale verifica del ripristino e documentato da adeguate fotografie.*

Art. 7 (Precarietà della concessione)

1. *Le esecuzioni di opere concesse ai sensi del presente regolamento hanno carattere di precarietà, riservandosi il Comune la facoltà di chiedere, in caso di necessità, di rimuovere o collocare diversamente le opere eseguite.*

Art. 8 (Polizza fidejussoria o depositi cauzionale)

1. *Il concessionario stipula a beneficio del Comune, per un periodo minimo di almeno anni 2 (due), una polizza fidejussoria o effettua un deposito cauzionale a garanzia dei lavori e di tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento. Tale garanzia deve riportare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Guardigliare.*
2. *L'importo della polizza o deposito cauzionale è calcolato dalla formula: € 150,00 x lunghezza in metri dei lavori da eseguire.*
3. *Per i gestori di servizi pubblici (telefoni, energia elettrica, gas, acquedotto, fognature ecc.) possono essere stipulate idonee convenzioni che prevedono, a beneficio del Comune, un'unica polizza fidejussoria per un periodo illimitato, a garanzia di tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, il cui importo viene concordato in sede di stipula della convenzione medesima.*
4. *La polizza, o il deposito cauzionale è liberata, dietro richiesta scritta del concessionario, dopo il collaudo definitivo.*

Art. 9 (Rispetto normativa vigente)

1. *Le concessioni di autorizzazioni sono subordinate a quanto prescrivono le norme di legge e di regolamento per la tutela della strada vigenti al momento in cui vengono eseguiti i lavori.*
2. *Per i gestori di servizi pubblici le prescrizioni tecniche verranno impartite in sede di stipula della convenzione.*

Art. 10 (Tassa occupazione suolo pubblico)

1. *Per quanto concerne la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche valgono le norme vigenti.*

Art. 11 (Norma transitoria)

1. *Le concessioni in atto rimangono valide fino alla loro scadenza, ancorché non aderenti al presente regolamento.*